



UNIVERSITÀ
di VERONA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER I COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI PER IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI ATENE0

Data di sottoscrizione		26/10/2022
Periodo temporale di vigenza		01/01/2022 - 31/12/2025 per la parte normativa 01/01/2022 - 31/12/2022 per la parte economica
Composizione della delegazione trattante		Parte pubblica: Prof. Roberto GIACOBazzi – Prorettore Vicario Dott. Federico GALLO – Direttore Generale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL, CISL, U.I.L. Fed. Scuola RUA, SNALS. Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CGIL, Hanno sottoscritto l'ipotesi CCI 2022 la RSU (8 su 9)
Soggetti destinatari		Collaboratori ed Esperti Linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Istituti che costituiscono il trattamento economico accessorio del personale CEL a tempo determinato e indeterminato per gli anni 2022-2025.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'organo di controllo interno. Allegazione della certificazione dell'organo di controllo interno alla relazione illustrativa	È stata acquisita la certificazione dell'organo di controllo interno? Non previsto Nel caso in cui l'organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: ----
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? Sì, il Piano Integrato della Performance della struttura gestionale 2022 è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.01.2022.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Sì, il Piano di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità è stato adottato per il triennio 2022-2024 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.01.2022.
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì.
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Sì per l'anno 2021, dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 28.6.2022.



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 4 del D.L. n. 120/1995 convertito con modificazioni nella Legge n. 236/1995 dispone che *"in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, le università possono assumere, **compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci**, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre [...] con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo **l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università**, attraverso la contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici"*

L'art. 1 del D.L. n. 2/2004 convertito con modificazioni nella Legge n. 63/2004 "Ex lettori di madre lingua straniera" dispone che *"in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli [...] è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, **un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito**, con effetto dalla data di prima assunzione, **fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli**. Tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente"*.

La Corte di Cassazione - sezione Lavoro - nella sentenza n. 5909/2005, ha esteso l'ambito di applicazione del decreto legge n. 2/2004, affermando che il trattamento spettante secondo la nuova disciplina (quella del D.L. n. 2/2004) **deve essere riconosciuto a tutti** gli appartenenti alla categoria dei "collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera" ancorché dipendenti da università diverse da quelle contemplate.

L'art. 26, comma 3 della Legge n. 240/2010 stabilisce che *"L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, **il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito**, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, **i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236"**.*

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 4, comma 2, del CCNL del Comparto Università del 16.10.2008, ha avviato la contrattazione integrativa per il rinnovo del CCI 2015-2021 del personale CEL, scaduto il 31. Dicembre 2021, al fine di disciplinare i criteri per la ripartizione delle risorse per il trattamento integrativo di Ateneo del Personale Collaboratore ed Esperto Linguistico - CEL in servizio presso l'Ateneo di Verona, secondo le previsioni della vigente normativa di legge in materia e dell'art. 51 del CCNL 1994-97 del Comparto Università del 21 maggio 1996 e ss.mm.

Il citato art. 51 (rubricato "Esperti e Collaboratori Linguistici") prevede che:

1. I collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 4 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge del 21 giugno 1995, n. 236, nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili dei centri linguistici e/o dai responsabili della formazione linguistica, svolgono mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, per attività di:

- **didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti**, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici;
- elaborazione ed aggiornamento del materiale didattico.



2. Il personale di cui al comma 1 può essere assunto, secondo le modalità: previste dal citato art. 4 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, a tempo indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo, e a tempo determinato, per una durata massima di 3 anni, per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale, ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea.
3. Il trattamento economico del personale di cui al presente articolo è costituito dal trattamento fondamentale [...] e dal trattamento integrativo di Ateneo. Gli incrementi previsti in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di comparto non riassorbono i trattamenti integrativi di Ateneo, salva diversa disposizione contrattuale.
4. [...] L'assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo restando il valore della quota oraria. L'eventuale partecipazione alle commissioni di esame è computata nel monte ore annuo.
5. **Il trattamento di cui al comma precedente può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita.**
6. I contratti collettivi di Ateneo di cui al comma 5 hanno durata quadriennale e conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituiti dal nuovo contratto collettivo di Ateneo [...].

L'ipotesi di CCIL per gli anni 2022-25 è stata siglata dalla delegazione di Parte pubblica e da quella di Parte sindacale il 26 ottobre 2022 (**Allegato 1**). Nel sottoscrivere l'ipotesi di Accordo, le Parti hanno tenuto conto di una serie di parametri normativi, che qui di seguito si riportano.

- a) Riconoscimento del trattamento retributivo integrativo che tiene conto, in diversa misura, tanto dell'anzianità di servizio maturata quanto della produttività professionale resa sia individualmente che collettivamente nella realizzazione di progetti di miglioramento dell'offerta didattica e di quelli previsti nel Piano Strategico di Ateneo;
- b) Previsione di un sistema di valutazione della produttività individuale per il riconoscimento del trattamento economico stipendiale integrativo a esso collegato;
- c) Previsione di un sistema di valutazione della produttività collettiva (progetti di Ateneo) per il riconoscimento del trattamento economico a questa collegato;
- d) Differenziazione dell'elemento retributivo dello scatto stipendiale integrativo ancorato al riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel corso degli anni di servizio prestato tra quanti, nel Personale CEL, sono in servizio alla data di stipula dell'accordo in oggetto e quanti, invece, entreranno in servizio a partire dalla data di stipula dell'accordo in oggetto, sulla base della programmazione del fabbisogno di personale 2022-24 approvata dal CdA del 28 giugno 2022, in modo da garantire, a legislazione vigente in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici, per tutta la durata dell'accordo (1.1.2022 – 31.12.2025), la sostenibilità del finanziamento del trattamento integrativo nell'ambito delle risorse a ciò destinate dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito degli stanziamenti a carico del Bilancio di Ateneo.

Quanto agli oneri finanziari derivanti dalla stipula del CCI 2022-25 e quantificati in € 500.000 (compresi gli oneri a carico Ente) per l'anno 2022, si rappresenta che detti oneri sono già ricompresi negli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2021 nel Bilancio unico di Ateneo di Previsione annuale 2022 e Bilancio unico di Ateneo di Previsione triennale 2022-2024 all'interno dello stanziamento per il trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici di Ateneo.

La stipula del CCI 2022-25 per il trattamento economico dei CEL, pertanto, **non comporta oneri aggiuntivi per l'anno 2022** rispetto allo stanziamento pari a € 1.843.661 sul cap. CA.C.CA.01.04.01 *Competenze fisse dei Collaboratori ed Esperti Linguistici*.

ANALISI DEGLI ISTITUTI ECONOMICI DISCIPLINATI DAL CCI 2022-25

È doveroso premettere che il CCI 2022-2025 tiene conto sia della "stabilizzazione" del personale CEL in servizio a tempo determinato, che la copertura di una ulteriore unità di ruolo; misure entrambe deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 giugno 2020.

In particolare, la stabilizzazione ha riguardato 10 unità sia in applicazione del D. Lgs. 75/2017, sia mediante lo scorrimento di graduatorie al tempo ancora vigenti.

Il contratto in oggetto, pertanto, si applica a 37 unità di Collaboratori ed Esperti Linguistici, mentre il precedente CCI 2015-21 si applicava a sole 28 unità in servizio, al tempo della stipula, a tempo indeterminato.



Scatti stipendiali integrativi

In particolare, l'istituto relativo agli Scatti stipendiali integrativi si applica al solo personale assunto a tempo indeterminato.

Il CCI 2022-25, diversamente dal precedente, non prevede più la c.d. "ricostruzione di carriera" (istituto abolito anche per il personale docente e ricercatore delle università) per i nuovi assunti, al fine di assicurare la piena sostenibilità degli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCI per tutta la validità contrattuale.

Il passaggio ad uno scatto stipendiale integrativo superiore è selettivo e viene riconosciuto – per una percentuale massima pari all'80% degli aventi diritto, compatibilmente con i vincoli finanziari e di legge – tramite una procedura ben codificata.

La valutazione dell'esperienza maturata e della produttività individuale delle prestazioni professionali dei Collaboratori ed Esperti Linguistici rappresenta lo strumento a supporto della politica retributiva, poiché l'erogazione degli scatti stipendiali integrativi è subordinato al raggiungimento del target stabilito, secondo la procedura specificamente disciplinata nel CCI.

Progettualità di Ateneo

La Progettualità di Ateneo, prevista dal CCI 2022-2025, è un istituto volto a dare particolare impulso alla realizzazione della didattica per l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti.

Esso è parte fondamentale del contratto, che destina delle risorse alla realizzazione di progetti volti al miglioramento, alla diversificazione e all'innovazione dell'offerta didattica, nonché al raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo in tali ambiti.

I Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio sia a tempo indeterminato che determinato, sia singolarmente che per aree linguistiche o interlinguistiche, ovvero per impulso del Centro Linguistico di Ateneo, possono presentare e/o partecipare a tali progetti, la cui realizzazione non rientra nel monte ore contrattualmente definito.

Ore integrative

Il CCI 2022-2025 prevede infine di destinare una parte delle risorse per l'istituto delle "ore integrative".

Parte strategica del contratto, le ore integrative sono pensate per far fronte a ogni eventuale necessità legata alla soluzione di specifiche situazioni di criticità in relazione alle attività didattiche volte ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti e/o relative al funzionamento dei laboratori linguistici.

IL DIRETTORE GENERALE
Federico Gallo